

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 36 del 4 agosto 2021

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica“

Art. 1

*(Istituzione e finalità
del Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo istituisce il Servizio di psicologia scolastica regionale ed enuncia le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

*(Compiti ed attività
del Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo indica a chi è rivolto il Servizio di psicologia scolastica regionale specificando le diverse attività, svolte d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

*(Criteri per l'organizzazione
del Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo prevede i criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica regionale, demandando alla Giunta regionale il regolamento attuativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

*(Comitato tecnico scientifico
per il Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Clausola valutativa)

L'articolo dispone la clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Fase di sperimentazione)

L'articolo prevede una prima fase di sperimentazione nella quale il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale valuta e seleziona annualmente alcuni dei progetti presentati dagli istituti scolastici.

Effetti finanziari: per l'attuazione della disposizione è prevista, come indicato nell'articolo 7, per l'anno 2021, la spesa di euro 50.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 7
(Norma finanziaria)

L'articolo autorizza la spesa per la prima fase di sperimentazione prevista all'articolo 6.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anni successivi al 2021		Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anni successivi al 2021		
Missione 01/ Programma	50.000,00	Leggi di bilancio		Missione 01/ Programma 05/ Capitolo 2010510017	50.000,00	Leggi di bilancio		